

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699,  
recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retri-  
butivi dipendenti da variazioni del costo della vita

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento di legge è inteso ad acquisire adeguati mezzi finanziari da destinare alla concessione di finanziamenti alle piccole e medie industrie onde accrescerne la produttività ed avviare la ripresa economica nei vari settori produttivi del Paese nel quadro della politica economica governativa di riconversione industriale la cui attuazione rappresenta una delle condizioni essenziali per il superamento dell'attuale fase congiunturale e per un più armonico sviluppo dell'intero sistema produttivo.

Si prevede per la durata di due anni, a partire dal 1° ottobre 1976 e fino al 30 settembre 1978 la commutazione in obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio-credito centrale) degli aumenti retributivi derivanti dalle variazioni del costo della vita determinatesi nel predetto periodo, dovuti ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di pensione con trattamento economico compreso tra 6 e 8 milioni e superiore a quest'ultimo importo. Il trattamento è costituito da tutti gli emolumenti a carattere continua-

tivo, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, con esclusione degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

Per i titolari di trattamento economico superiore agli 8 milioni i predetti aumenti retributivi sono corrisposti per il loro intero importo mediante obbligazioni mentre per coloro aventi una retribuzione o una pensione compresa tra i 6 e gli 8 milioni solo il 50 per cento degli aumenti stessi viene commutato in obbligazioni.

Le obbligazioni sono emesse al tasso d'interesse e saranno rimborsate secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e non possono essere cedute dai possessori prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro emissione.

I fondi versati al Mediocredito centrale dai datori di lavoro e dagli enti erogatori delle pensioni, saranno destinati ad accrescere le risorse disponibili per il credito a favore delle piccole e medie industrie e ad essere utilizzate secondo le direttive che saranno emanate dal CIPE su proposta del Ministro del tesoro.

Il contenuto dei vari articoli del decreto-legge è il seguente:

*Art. 1.* - Stabilisce che i maggiori compensi dovuti per effetto delle variazioni del costo della vita determinatesi a partire dal 1° ottobre 1976 e fino al 30 settembre 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati con trattamento mensile corrispondente all'importo annuo superiore a lire 8 milioni mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine. Per i titolari di trattamento compreso tra i 6 e gli 8 milioni solo il 50 per cento dei predetti aumenti viene commutato in obbligazioni.

Il trattamento complessivo mensile è costituito da tutti gli assegni aventi carattere continuativo, compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, premi di rendimento e indennità e compensi della stessa natura, con esclusione degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Le somme corrisposte in obbligazioni ovviamente non concorrono a formare reddito per l'anno in cui vengono erogate, e, quindi, non sono, tra l'altro, assoggettabili a ritenuta; esse si considerano comprese nella retribuzione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, del trattamento di quiescenza e di fine rapporto e della tredicesima mensilità del personale statale.

*Art. 2.* - Impone l'obbligo ai datori di lavoro ed agli Enti che corrispondono trattamenti di quiescenza di versare all'Istituto centrale per il credito a medio termine, secondo modalità da fissare con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, le somme relative ai maggiori compensi di cui all'articolo 1, e di inviare al suindicato Istituto, entro le predette scadenze, l'elenco del personale avente diritto alle obbligazioni ed il relativo ammontare.

*Art. 3.* - Stabilisce, come contropartita dei versamenti effettuati, l'emissione da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di versamento delle somme di cui al precedente articolo 1, di obbligazioni nominative da consegnare agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi datori di lavoro o degli Enti erogatori delle pensioni. Le obbligazioni, che non sono cedibili prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro emissione, sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici concesse ai predetti titoli, e sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

*Art. 4.* - Prevede l'emissione delle obbligazioni in argomento al tasso di interesse, da fissare con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ed il rimborso delle obbligazioni secondo modalità e condizioni da stabilire con lo stesso decreto.

*Art. 5.* - Dispone che i fondi che affluiranno al Mediocredito centrale per i versamenti di cui al precedente articolo 2, destinati ad aumentare le risorse disponibili per il credito a favore delle piccole e medie industrie secondo le direttive che saranno impartite dal CIPE su proposta del Ministro del tesoro, saranno utilizzate per operazioni di risconto e di anticipazione agli Istituti che esercitano il credito a medio termine a favore delle suindicate industrie.

*Art. 6.* - Prevede l'iscrizione sull'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale concessa sulle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale.

*Art. 7.* - Fissa l'interesse da applicare a carico dei soggetti tenuti al versamento delle somme di cui al precedente articolo 1 in caso di omesso, tardivo o incompleto versamento delle somme stesse che sarà devoluto al Mediocredito centrale, e disciplina la riscossione delle somme non versate e dei relativi interessi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

*Decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 12 ottobre 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

### Art. 1.

I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 settembre 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a lire otto milioni mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Per la determinazione del trattamento complessivo mensile si considerano tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate in applicazione di norme di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali. Sono esclusi dal computo gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 447.

Per i dipendenti il cui trattamento complessivo determinato ai sensi dei precedenti commi è superiore a lire sei milioni, la corresponsione dei maggiori compensi di cui al primo comma è effettuata mediante obbligazioni limitatamente al 50 per cento di essi fino al raggiungimento del limite di otto milioni.

Nei confronti dei dipendenti con trattamento annuo inferiore a lire sei milioni, la disposizione del comma precedente si applica dal momento in cui il trattamento complessivo supera tale limite e per la parte eccedente di esso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di trattamenti pensionistici.

Le somme corrisposte mediante obbligazioni si considerano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della commisuazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, ai fini dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, e per la determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

#### Art. 2.

Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'articolo 1, primo comma, pagate mediante obbligazioni, devono essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco dei titolari delle obbligazioni ed il relativo ammontare. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le modalità di versamento.

#### Art. 3.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le obbligazioni nominative da consegnare agli aventi diritto tramite i rispettivi datori di lavoro o gli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli eredi, previa esibizione della necessaria documentazione. Questi potranno chiedere all'Istituto la commutazione dei titoli a loro nome, senza spese.

Le obbligazioni di cui al precedente primo comma non possono essere cedute dai possessori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Le obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Esse sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

## Art. 4.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono emesse al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, all'uopo integrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con lo stesso procedimento possono essere apportate periodicamente variazioni al tasso di interesse.

## Art. 5.

I fondi affluiti all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per effetto dei versamenti di cui al precedente articolo 2 saranno destinati ad accrescere le risorse disponibili per il credito a favore delle piccole e medie industrie, secondo le direttive che, su proposta del Ministro del tesoro, saranno emanate dal CIPE, all'uopo integrato con la partecipazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In esecuzione delle suddette direttive, l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) utilizzerà le disponibilità ad esso affluite per effettuare operazioni di sconto e di anticipazioni agli istituti, ammessi ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), esercenti il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

## Art. 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale concessa sulle obbligazioni emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) graveranno sull'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 7.

In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello previsto per le obbligazioni.

L'importo è devoluto all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), il quale deve provvedere alla riscossione.

Per la riscossione delle somme non versate e degli interessi di cui al primo comma la attestazione redatta dall'Istituto costituisce titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi delle norme vigenti.

## Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO  
— ANSELMINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO